



**RICHIESTA DI INGRESSO ANTICIPATO/USCITA POSTICIPATA
ASILO NIDO COMUNALE "G. RODARI"**

Attenzione: al fine di garantire il corretto rapporto numerico educatori/bambini, la richiesta deve essere consegnata la settimana precedente a quella per la quale il servizio viene richiesto direttamente alle educatrici.

I SOTTOSCRITTI:

(Persona intestataria dei documenti contabili)

Cognome	Nome
Codice Fiscale	

(Altro genitore esercente la responsabilità genitoriale)

Cognome	Nome
Codice Fiscale	

**CHIEDONO
la modifica della tipologia di frequenza dell'asilo nido del figlio:**

Cognome	Nome
Sezione frequentata	

(selezionare)

- ☐ con ingresso anticipato alle ore 07:15
☐ con uscita posticipata alle ore 18:15

Per il periodo dal _____ al _____

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo di iscrizione recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1 Responsabilità genitoriale. Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337-ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli. La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3 Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

Data _____

Firma _____

Firma _____